


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala

Provincia di Pavia

art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii



SERVIZIO TECNICO

COPIA

DETERMINA N. 2 DEL 13.08.2014

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

CIG 587066847D

CUP C77H13001390001

Il Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 3 febbraio 2014 inerente l'approvazione della convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala e veniva individuato quale Comune capo-fila il Comune di Santa Maria della Versa;
- la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala sottoscritta in data 11.03.2014 tra gli Enti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.2014 con la quale è stato approvato il la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 3, comma 5, del Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevede che il responsabile di Servizio della C.U.C., è identificato nel Responsabile del servizio competente per materia del Comune di Santa Maria della Versa;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala n. 1 del 25/07/2014 di approvazione lettera d'invito e indizione, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle reti viarie di competenze comunale – programma 6000 campanili, da svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla vigente normativa;

STABILITO che i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, con contratto da stipularsi a corpo, da determinarsi mediante ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad € 354.946,76 oltre agli oneri della

sicurezza, pari ad € 17.385,43 e l'importo per il costo della manodopera pari ad € 125.096,12, non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che sono state invitate con lettera tramite PEC prot. CUC n. 2/2014 del 26.07.2014 sono state invitate a presentare l'offerta le seguenti Ditte

1. **IMPRESA PIACENZA SRL** con sede in Via S. Agata n. 37, 15045 Incisa Scapaccino (AT)
2. **IMPRESA AGEST COSTRUZIONI srl** con sede in Via Roma 76, 27030 Mezzana Bigli (PV)
3. **BERTINI SRL** con sede in Loc. Miniere, 13020 Riva Valdobbia (VC)
4. **C.E.I.S. srl** con sede in Piazza Zaninelli 6, 26900 Lodi
5. **COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA** con sede in Via De Sanctis 1, 20141 Milano (MI)
6. **ATI tra FARAVELLI F.LLI s.n.c. di Faravelli Geom. Vittorio e c.** Loc. Torrone 78 27047 S. Maria della Versa (PV) e **Vercesi Alfio & C. snc** con sede in Loc. Vigalone 2 27044 Canneto Pavese (PV)
7. **I.C.E.S. SRL** con sede in Loc. Porticone n. 6, 27040 Arena Po (PV)
8. **VIABIT srl** con sede in Via Vettignè 55, 13048 Santhià (VC)
9. **MARETTI STRADE SRL** con sede in Strada Retorbido n. 22, 27058 Voghera (PV)
10. **IMPRESA ARROS SPA** con sede in SS Bronese n. 617, 27043 Broni (PV)
11. **FAGGION ANTONIO SRL e Trevi Restauri**, con sede in Via nazionale 141, Belvedere di Tezze (VI)
12. **VERNETTI GIANCARLO** con sede in Via V. Emanuele 72, 27059 Zavattarello (PV)
13. **DITTA AROLDI F.LLI SNC** con sede in Via Cairoli 191, 26041 Casalmaggiore (CR)
14. **LERTA E C. SRL** con sede in Via Roma 1, 15054 Fabbrica Curone (AL)
15. **IMPRESA POGGIOLI srl** con sede in Viale Libertà 13, 27049 Stradella (PV)
16. **NEGRO COSTRUZIONI** con sede in Via Boselli 40, Arma di Taggia (GE)
17. **GUGLIOTTA SRL** con sede in Via delle Industrie 36, Vigliano (BI)
18. **COSTRUZIONI MORETTI SRL**, Via J.F. Kennedy 3/A, Gerenzago (PV)
19. **SCHIAVO SRL** con sede in Loc. Val Lemme, 15060 Voltaggio (AL)
20. **PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA** con sede in Regione Primavera n. 6, 15040 Ticineto (AL)
21. **IMPRESA ALPE STRADE SRL** con sede in Via Giardino 26, Melazzo (AL)
22. **PLATTI COSTRUZIONI GENERALI SRL** con sede in Cascina Colombara, Borgo San Giovanni (LO)
23. **COLOMBO SEVERINO E C. SRL** con sede in Cascina Colombara, Borgo San Giovanni (LO)
24. **IMPRESA ZANDALASINI SRL** con sede in Via dello sport n. 2 bis, 27043 Broni (PV)
25. **TRAVERSA COSTRUZIONI SRL** con sede in Strada Retorbido n. 6, 27058 Voghera (PV)
26. **CONCARINI GIOVANNI SRL** con sede in Via Toscanini 79, 43011 Roncole verdi (PR)
27. **TORTI PIETRO E TORTI ANDREA SNC** con sede in Via Pernigotti 10, 15057 Tortona (AL)
28. **CIANI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI** con sede in Corso Cavour, Foligno (PG)
29. **BONVICINI SRL** con sede in Loc. Follazza di Albarola 69/2, 29020 Vigolzone (PC)
30. **EDIL3 SRL** con sede in Via Einaudi 15, Rezzato (BS)
31. **MUSSANO E BARACCO SRL** con sede in Via Colombero 2 A, Frassineto Po (AL)
32. **FAVINI COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Bose 1/bis, Brescia (BS)
33. **IMPRESA NORMANNO ROMANO ALDO** con sede in Via del Sole 3, 27050 Brallo di Pergola (PV)
34. **CO.S.PE. SRL** con sede in Via Fontanelle 14, Busalla (GE)
35. **COTTI COMETTINI** con sede in Fraz. Prativero, Trivero (BI)
36. **COOP. ARCHITETTI COSTRUTTORI**, con sede in Via Madama Cristina 83, Torino
37. **CAZZOLA SRL** con sede in Via Riccardi 91/A, 27040 Pinarolo Po (PV)
38. **IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA** con sede in Via Quagliodromo 3 24061 Albano Sant'Alessandro (BG)
39. **COS.MO. S.R.L.** con sede in Loc. Baracca n. 8/A, 15050 Sarezzano (AL)

DATO ATTO che in data 08/08/2014, come da verbale agli atti di gara, la commissione di Gara procedeva all'apertura delle buste delle seguenti ditte che hanno presentato offerta:

1. **C.E.I.S. srl** con sede in Piazza Zaninelli 6, 26900 Lodi prot. CUC n. 5/2014 del 05/08/2014
2. **PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA** con sede in Regione Primavera n. 6, 15040 Ticineto (AL) prot. CUC n. 6/2014 del 06/08/2014
3. **TORTI PIETRO E TORTI ANDREA SNC** con sede in Via Pernigotti 10, 15057 Tortona (AL) prot. CUC n. 7/2014 del 06/08/2014
4. **TRAVERSA COSTRUZIONI SRL** con sede in Strada Retorbido n. 6, 27058 Voghera (PV) prot. CUC n. 8/2014 del 06/08/2014
5. **IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA** con sede in Via Quagliodromo 3 24061 Albano Sant'Alessandro (BG) prot. CUC n. 9/2014 del 07/08/2014
6. **SCHIAVO SRL** con sede in Loc. Val Lemme, 15060 Voltaggio (AL) prot. CUC n. 10 del 07/08/2014
7. **IMPRESA NORMANNO ROMANO ALDO** con sede in Via del Sole 3, 27050 Brallo di Pergola (PV) prot. CUC n. 11/2014 del 07/08/2014
8. **IMPRESA ZANDALASINI SRL** con sede in Via dello sport n. 2 bis, 27043 Broni (PV) prot. CUC n. 12/2014 del 07.08.2014
9. **DITTA AROLDI F.LLI SNC** con sede in Via Cairoli 191, 26041 Casalmaggiore (CR) prot. CUC n. 13/2014 del 07/08/2014
10. **CONCARINI GIOVANNI SRL** con sede in Via Toscanini 79, 43011 Roncole verdi (PR) prot. CUC n. 14/2014 del 07/08/2014
11. **ATI tra FARAVELLI F.LLI s.n.c. di Faravelli Geom. Vittorio e c.** Loc. Torrone 78 27047 S. Maria della Versa (PV) e **Vercesi Alfio & C. snc** con sede in Loc. Vigalone 2 27044 Canneto Pavese (PV) prot. CUC n. 15/2014 del 07/08/2014
12. **I.C.E.S. SRL** con sede in Loc. Porticone n. 6, 27040 Arena Po (PV) prot. CUC n. 16/2014 del 07/08/2014
13. **IMPRESA ARROS SPA** con sede in SS Bronese n. 617, 27043 Broni (PV) prot. CUC n. 17/2014 del 07/08/2014
14. **BONVICINI SRL** con sede in Loc. Follazza di Albarola 69/2, 29020 Vigolzone (PC) prot. CUC n. 18/2014 del 07/08/2014
15. **LERTA E C. SRL** con sede in Via Roma 1, 15054 Fabbrica Curone (AL) prot. CUC n. 19/2014 del 07/08/2014
16. **MARETTI STRADE SRL** con sede in Strada Retorbido n. 22, 27058 Voghera (PV) prot. CUC n. 20/2014 del 07/08/2014
17. **VERNETTI GIANCARLO** con sede in Via V. Emanuele 72, 27059 Zavattarello (PV) prot. CUC n. 21/2014 del 07/08/2014
18. **CAZZOLA SRL** con sede in Via Riccardi 91/A, 27040 Pinarolo Po (PV) prot. CUC n. 22/2014 del 07/08/2014
19. **VIABIT srl** con sede in Via Vettignè 55, 13048 Santhià (VC) prot. CUC n. 23/2014 del 07/08/2014

DATO ATTO che all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa di ciascun partecipante, veniva ritenuta irregolare la documentazione presentata dalla Ditta LERTA e C. SRL con sede in Via Roma 1, 15054 Fabbrica Curone (AL) per omissione e incompletezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in particolare per l'omissione nelle autocertificazioni sottoscritte dal legale rappresentante della dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data d'invio della lettera d'invito, come riportata nel modello n. 4, non prodotto nella documentazione amministrativa inoltrata, e pertanto la ditta veniva esclusa;

Rilevato che dall'esame delle altre offerte pervenute e ritenute valide, come da verbale di gara del 08.08.2014, veniva individuata la soglia di anomalia pari a 35,0678 e conseguentemente individuati il primo in graduatoria nell'Impresa **AROLDI F.LLI SNC** con sede in Via Cairoli 191, 26041 Casalmaggiore (CR) con un ribasso offerto nella misura del 34,88 % e il secondo in graduatoria l'Impresa **PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA** con sede in Regione Primavera n. 6, 15040 Ticineto (AL) con un ribasso del 34,563 %;

RICHIAMATO il recentissimo art. 38, comma 2-bis, comma introdotto dall'art. 39, comma 1, del DL 90 del 2014, convertito con la L. 89/2014 ed applicabile anche alla gara in oggetto in quanto indetta dopo l'entrata in vigore del D.L., poi convertito, che prevede: "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte".

RILEVATO pertanto, dal riesame della documentazione di gara da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento, che l'omissione dell'Impresa Lerta e C. s.r.l. ricade nella casistica indicata dall'art. 38 comma 2-bis sopra citato ovvero omissioni di dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 che possono essere regolarizzate in seduta di gara e che alla stessa non è stata concessa la possibilità di regolarizzazione prevista dal medesimo articolo;

RICHIAMATO l'art. 21-novies della legge 241 del 1990, a tenore del quale, "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

VALUTATO CHE:

- la possibilità di rivedere in via di autotutela l'aggiudicazione provvisoria - anche riaprendo la gara in relazione all'illegittima esclusione o, per quanto ne occupa, all'illegittima ammissione di una o più imprese - si fonda sul principio costituzionale di buon andamento e di non aggravamento del procedimento; principio che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che quindi autorizza il riesame di quelli già adottati, quando ciò sia necessario od opportuno alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni.
- Secondo un consolidato orientamento in tema di procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'Amministrazione, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, può legittimamente modificare l'elenco degli aspiranti ammessi alla gara in sede di autotutela, per riammettere un'impresa illegittimamente esclusa ovvero, specularmente, per escludere un'impresa illegittimamente ammessa (*ex multis*: Cons. Stato, Sez. V 22 maggio 2001, n. 2829).
- Peraltro, la Commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell'Amministrazione aggiudicatrice, e non una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta Amministrazione; svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto all'Amministrazione appaltante, in quanto investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte

formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concreta nella c.d. "aggiudicazione provvisoria"; la sua funzione si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'Amministrazione appaltante, e cioè con il provvedimento di c.d. "aggiudicazione definitiva"; segue da ciò che, nel periodo intercorrente tra tali atti, non può negarsi il potere della stessa Commissione di riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente (Cons. Stato. Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7042).

- Invero, l'Amministrazione non solo può disporre la riapertura della gara d'appalto dopo che sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, qualora la ritenga sotto qualsiasi aspetto affetta da irregolarità, ma può altresì procedere all'annullamento degli atti di aggiudicazione provvisoria, anche in via implicita e senza obbligo di fornire particolare motivazione, attesa l'assenza, nei soggetti interessati, di posizioni giuridiche consolidate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1417).
- In effetti, un atto che richiama ed esplicita sufficientemente le ragioni della "riapertura" rappresenta anche un atto di annullamento - implicito ma inequivoco - della precedente aggiudicazione provvisoria rivelatasi illegittima, la cui adozione si è resa necessaria in funzione dell'interesse alla legittimità delle scelte della P.A., di cui l'Amministrazione è la prima titolare, posto che siffatto annullamento va ad incidere in ordine ad una fase della gara priva di efficacia esterna e di definitività. E ciò in quanto l'aggiudicazione definitiva non è atto meramente esecutivo e confermativo dell'aggiudicazione provvisoria, ma un atto che, pur quando recepisce *in toto* i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, contiene, comunque, una nuova e autonoma valutazione rispetto a quella provvisoria, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale (Cons. St., Sez. V, 3 aprile 2001, n. 1998; Sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128; Sez. V, n. 785/2002).
- Ne consegue che l'atto di riapertura della gara, pur dopo l'intervento dell'aggiudicazione provvisoria, non attinge al rango di vero e proprio procedimento di secondo grado, quanto meno in relazione alla necessità di fornire particolare motivazione circa l'interesse pubblico, atteso che una specifica motivazione in tal senso non occorre quando non sia stato ancora esercitato il potere di approvazione, oppure non vi siano posizioni consolidate di soggetti interessati da valutare, che possono soltanto vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5903 e 27 dicembre 2001, n. 6424).

Ritenuto pertanto di procedere in autotutela all'annullamento sia del citato provvedimento di esclusione sia dell'aggiudicazione provvisoria stabilita con il verbale in data 08.08.2014;

Richiamati, altresì il D.lgs. 163/2006 e s.m.i e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di invitare la commissione di gara a esercitare i propri poteri di autotutela, per le motivazioni in premessa espresse, annullando l'esclusione dalla procedura di gara della Ditta LERTA e C. SRL con sede in Via Roma 1, 15054 Fabbrica Curone (AL) e l'aggiudicazione provvisoria disposta con verbale di gara in data 08.08.2014 agli atti del procedimento.
3. Di invitare la commissione di gara a riaprire la seduta di gara demandando alla stessa di provvedere alla richiesta dei documenti atti a regolarizzare la domanda dell'impresa Lerta E C. SRL e a redigere e curare gli atti conseguenti necessari per la revisione dell'aggiudicazione provvisoria.
4. Di disporre la custodia dell'offerta economica della ditta stessa, tuttora in busta chiusa sigillata, in armadio dell'ente chiuso a chiave, non accessibile, sino al perfezionamento o alla mancata evasione puntuale della regolarizzazione di cui alle premesse.
5. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la sanzione pecuniaria che dovrà essere corrisposta da parte della Ditta Lerta e C. SRL, è pari 1 per mille

del valore dell'importo dei lavori di gara ed ammonta a € 497,43; che detta somma dovrà essere richiesta dalla Commissione alla ditta predetta unitamente alla richiesta/invito alla regolarizzazione.

6. Di comunicare a tutte le ditte partecipanti il presente provvedimento.
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento ai fini dell'espletamento della procedura di gara è il Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
8. Di dare atto che il codice CIG della presente gara è il seguente: **587066847D**.
9. Copia del presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Santa Maria della Versa per giorni 15 consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico della Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Roberta Moroni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 13/08/2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico della
Centrale Unica di Committenza

Ing. Roberta Moroni



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 428 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13.08.2014

Santa Maria della Versa, 13.08.2014

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Roberta Moroni